



# COMUNE DI MONTANARO

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### Decreto del Sindaco

**Numero 15 del 04/09/2026**

OGGETTO: REVOCA INCARICO DI POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE CONFERITO ALLA DIPENDENTE MILENA MISIA PER SOPRAVVENUTA INCOMPATIBILITÀ TEMPORALE CON L'ASSENZA DAL SERVIZIO PER CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 151/2001.

IL SINDACO

IL SINDACO

**Premesso che:**

- con decreto sindacale n. 3 del 03/02/2026 è stato conferito alla dipendente Milena MISIA appartenente al Settore Tecnico e tecnico manutentivo la titolarità dell'incarico di Posizione di Elevata Qualifica del Settore Tecnico/Tecnico Manutentivo, per il periodo di anni 3 dalla data del 03/02/2026, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del CCNL funzioni locali vigente, con l'attribuzione di tutti i compiti e le funzioni previste dall'art. 107 del TUEL n. 267/2000, nonché ogni altra competenza prevista dallo Statuto Comunale e, in particolare, dall'art. 32 di esso, compresa la rappresentanza in giudizio dell'Ente negli ambiti di propria competenza;
- l'incarico conferito comporta l'assunzione diretta di responsabilità gestionale, organizzativa e amministrativa, nonché la necessità di garantire continuità nello svolgimento delle attività proprie del servizio assegnato;
- con nota pervenuta al protocollo il 22/07/2026 n. 7052, la dipendente ha richiesto la fruizione del congedo straordinario retribuito previsto dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, per il periodo dal 21/08/2026 al 21/03/2027 per complessivi mesi 7 continuativi;

**Considerato che:**

- il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 costituisce un diritto riconosciuto al lavoratore in presenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente;
- la fruizione del predetto congedo determina l'assenza dal servizio del titolare dell'incarico per un periodo incompatibile con il concreto esercizio delle funzioni e delle responsabilità proprie della Posizione di Elevata Qualificazione;
- l'Amministrazione deve assicurare la continuità, regolarità ed efficienza dell'azione amministrativa, provvedendo ad una diversa organizzazione delle attività e delle responsabilità del Settore interessato al fine di tutelare, contemporaneamente, l'interesse pubblico generale;

**Richiamato** l'art. 18 del CCNL Comparto Funzioni Locali 16 novembre 2022, relativo al conferimento e alla revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione;

**Rilevato che** l'art.11 dei Criteri generali di conferimento e sistema di graduazione degli incarichi di posizione di elevata qualificazione adottati con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 13/11/2024, disciplina l'istituto della "revoca dell'incarico" stabilendo quanto segue:

**c.1 Gli incarichi di posizione organizzativa possono essere revocati con atto motivato:**

- a) per intervenuti mutamenti organizzativi;
- b) in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale;

**c) assenze superiori ai sei mesi continuativi ....omissis;**

**Ritenuto** pertanto necessario procedere, con il presente provvedimento, alla revoca temporanea del decreto di incarico di cui all'oggetto recante il n.3 del 03/02/2026, ai sensi dell'art. 11 dei Criteri regolamentari sul conferimento e sistema di graduazione degli incarichi di posizione di elevata qualificazione sopracitati ed in funzione della necessità di garantire la continuità, regolarità ed efficienza dell'azione amministrativa, ed in particolare delle attività e delle responsabilità correlate al Settore Tecnico e tecnico manutentivo, ritenuto un servizio strategico per la funzionalità dell'Ente e per l'interesse pubblico generale della collettività;

**Dato atto che:**

- la presente revoca è adottata esclusivamente per esigenze organizzative derivanti dalla necessità di garantire la funzionalità del Settore Tecnico/Tecnico Manutentivo durante il periodo di assenza del titolare dell'incarico;
- la stessa non costituisce misura sanzionatoria, né comporta alcuna valutazione negativa sull'attività precedentemente svolta dalla dipendente e non è legato alla valutazione in merito alle attività lavorative svolte;
- la dipendente conserva il proprio posto di lavoro, il profilo professionale di appartenenza e ogni diritto derivante dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;

**Visto** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

**Richiamato** il d.lgs. n. 267/2000 ed, in particolare:

- l'art. 50, comma 10, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei Responsabili di Servizio;
- l'art. 107 che individua le seguenti funzioni e responsabilità dei dirigenti-responsabili dei servizi:
  - la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti;
  - l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108, nonché la stipula di mutui;
  - attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi;

**Presa visione** del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 126 del 4.10.2017 e modificato con deliberazioni di G.C. n. 120 del 12.9.2018 e n.64 del 17.5.2023, il quale disciplina negli art n. 8 e 9, tra l'altro, i rapporti tra gli organi di direzione politico-amministrativa ed i responsabili dei servizi, nonché le competenze e le attribuzioni di questi ultimi;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 , n. 267(TUEL);
- il D.Lgs 30 marzo 200, n.265;
- il D.Lgs. 26 marzo 200, n.151, ed in particolare l'art.42, comma 5;
- il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali;

**DECRETA**

1. di revocare temporaneamente, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'incarico di Posizione di Elevata Qualificazione relativo al Settore Tecnico/Tecnico Manutentivo conferito alla dipendente Milena MISIA con provvedimento n. 3 del 03/02/2026.
2. di stabilire che il provvedimento di revoca abbia decorrenza dalla data odierna, sino al termine del periodo di assenza dal servizio derivante dalla fruizione del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, fermo restando che lo stesso potrà essere modificato/revocato anticipatamente in conseguenza di intervenuti mutamenti organizzativi, processi di riordino o di ristrutturazione dei servizi e dell'assetto organizzativo generale dell'Ente.

3. di demandare all' U.O Risorse Umane e Commercio gli adempimenti conseguenti in ordine al trattamento economico accessorio collegato all'incarico, secondo la normativa contrattuale vigente.
4. di notificare il presente provvedimento alla dipendente interessata e di pubblicarlo secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Sindaco  
*Firmato digitalmente*  
Dott. Careri Antonino